



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10/11/2023 Protocollo N° 0609414 Class: 1.760.01.1 Fasc. 58 Allegati N°0

Oggetto: Problematiche relative ai controlli effettuati dai Carabinieri Forestali in provincia di Vicenza. |

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute in queste ultime settimane da parte di alcune AA.VV. in merito ad attività di Polizia Giudiziaria effettuate perlopiù in provincia di Vicenza, la scrivente Direzione non possiede elementi sufficienti per circoscrivere e contestualizzare le contestazioni. In ogni caso sulla base delle considerazioni svolte da alcune di esse di seguito si effettua una ricognizione dell'assetto normativo costituito da Leggi Regionali e Nazionali, Deliberazioni di Giunta Regionale, Indirizzi, Circolari sui temi evidenziati. Si rammenta che qualora l'attività di Polizia Giudiziaria comporti la contestazione di reati la Regione del Veneto interviene solo se interpellata o coinvolta direttamente dalle competenti autorità o organi giudiziari e non ha titolo alcuno per intervenire sulle autonome attività degli organi di Polizia Giudiziaria. Di seguito si effettua la disamina sui principali argomenti come desunti dalle note delle AA.VV.:

1) La riforma dell'articolo 12 della L. n. 157/1992 operata dall'articolo 31 della L. n. 122/2016 è andata a modificare il previgente assetto normativo e procedurale in riferimento all'annotazione dei capi prelevati sul tesserino venatorio prevedendo, all'art. 12 comma 12bis, che la fauna stanziale e migratoria abbattuta debba essere annotata sul Tesserino venatorio di cui al comma 12 dell'art. 12 della medesima legge, subito dopo l'abbattimento.

È opportuno sottolineare in questa sede come i presupposti e le motivazioni che hanno reso necessaria la predetta modifica normativa sono evidenziati e circostanziati proprio dalla stessa rubrica dell'articolo 31 della L. n. 122/2016, ovvero "*Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVT*": in riferimento alla pertinente questione, compresa tra molte altre nella medesima procedura di pre-informazione EU Pilot, la norma nazionale ha inteso riportare ad un unico approccio operativo, a livello nazionale, le modalità di annotazione per la selvaggina migratoria, vincolandola ad ogni singolo abbattimento e stabilendo modalità omogenee tra fauna migratoria e fauna stanziale, e ciò ovviamente in riferimento solo a quei contesti regionali dove ancora permaneva, all'epoca di promulgazione della norma, la possibilità di annotare la selvaggina migratoria prelevata al termine della giornata venatoria.

La riforma dell'articolo 12 della L. n. 157/1992 operata dall'articolo 31 della L. n. 122/2016 è andata a modificare il previgente assetto normativo e procedurale in riferimento all'annotazione dei capi prelevati sul tesserino venatorio, nel cui ambito hanno trovato concreta attuazione anche le specifiche "Istruzioni per l'utilizzo del tesserino venatorio 2016/2017", approvate quali allegati "B" e "B1" alla DGR n. 933/2016, che

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



disponevano l'annotazione, "appena abbattuto ed incarnierato" del capo oggetto di prelievo, sia per la fauna stanziale che per quella migratoria.

Tutto ciò precisato, la Regione del Veneto, con DGR n. 1385/2017 ha confermato che l'annotazione possa essere effettuata al momento dell'incarnieramento della selvaggina quale fase immediatamente successiva a quella dell'abbattimento.

2) per quanto riguarda la questione degli appostamenti precari di caccia e la distinzione con gli appostamenti fissi rispetto alla forma di caccia di tipo "A" e "C" si evidenzia che la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie potestà ha modificato la Legge regionale n. 50/1993 all'art. 20 inserendo l'art. 20 ter in cui si disciplina l'appostamento "Precario" che può essere installato un mese prima dell'inizio della stagione di caccia e deve essere rimosso entro un mese dalla fine della stagione stessa, salvo condizioni climatiche avverse. Per tale tipologia di appostamento sono previste specifiche caratteristiche dimensionali e i relativi materiali per la loro costruzione. Non è previsto alcun rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, a differenza degli appostamenti fissi che necessitano di apposita autorizzazione. Al medesimo articolo 20 ter della L.R. n. 50/1993 nulla si dice sull'eventuale preparazione del sito, cosa invece normata, sia a livello nazionale (L. n.157/1992) che regionale (L.R. n. 50/1993) nel distinguere gli appostamenti fissi dagli appostamenti temporanei. Nel primo caso infatti è autorizzata la modifica del sito, nel secondo caso (appostamenti temporanei), tale disposizione non è prevista.

Alla luce di questo esposto se vi è la preparazione (sistemazione) del sito l'appostamento è riconducibile ad un appostamento fisso e quindi fruibile solo se in possesso della forma di caccia di tipo "B" (da appostamento fisso).

Altra questione invece attiene alla portata dell'art 20 quater della LR 50/93 con il quale si dà attuazione alla novellata L. 157/92 attraverso l'art. 7 della Legge 221/2015. Come è noto tale novellazione segue un articolato contenzioso costituzionale a valle del quale è intervenuto in maniera non equivoca il legislatore nazionale. Tale intervento ha finalmente stabilito la valenza quale titolo abilitativo dell'autorizzazione all'approntamento dell'appostamento fisso. La declinazione della Regione Veneto nel citato art. 20 quater ha precisato che la suddetta abilitazione ricomprende anche gli aspetti edilizi e paesaggistici ribadendo comunque che l'appostamento comunque non comporti l'alterazione permanente dei luoghi, sia costruito con modalità "precarie" o agevolmente reversibili. Le caratteristiche e la definizione dei materiali di approntamento sono puntualmente descritte dall'art 20 quater. L'appostamento di caccia inoltre deve essere strettamente funzionale all'attività venatoria.

3) Per quanto riguarda la questione relativa al numero di richiami utilizzabili nelle varie tipologie di appostamento si precisa che la legge n. 157/1992 all'art. 5 comma 2 prevede la consistenza del patrimonio di richiami di cattura utilizzabili da ciascun cacciatore nell'esercizio della caccia da appostamento sia fisso sia temporaneo. Nulla disciplina in ordine al numero di richiami vivi provenienti da allevamento.

La L.R. n. 50/1993 con l'art. 20 comma 8, ultimo capoverso, ha colmato tale lacuna specificando che, nel caso di richiami provenienti da allevamento, non si applicano i limiti previsti per i richiami provenienti da cattura. Questa previsione normativa è applicata dal 1993 e mai è stata oggetto di ricorsi o qualsiasi altra opposizione.

L'utilizzo di richiami con anelli manomessi o di dimensioni maggiori a quelle previste dalla normativa, costituisce violazione.



4) Per quanto concerne la questione delle “Zone umide e divieto di uso di munizione spezzata contenente piombo” si precisa che il legislatore comunitario, con il Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021, ha sancito il divieto dell’uso del piombo nelle “zone umide”. Pertanto, al paragrafo 12, lettera g), del Calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024 (Allegato B alla Delibera di approvazione), viene previsto quanto segue: “g) per quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/57, in vigore dal 15 febbraio 2023, è vietato l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea.”. Al fine di consentire una più semplice e immediata individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale (link: <https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99>) è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola. Si ritiene inoltre opportuno richiamare quanto previsto dall’art. 31, commi da 1bis a 1quater, della L. n. 157/1992:

“1 -bis . Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1 -ter . Ai fini dell’applicazione del comma 1 - bis , sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*
- c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

1 -quater . La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1 -bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro”.

Distinti saluti.

*Il Direttore
Dott. Pietro Salvadori*

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria

Direttore: dott. Stefano Omizzolo

Posizione organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria

Responsabile: dott. Guido Lavazza - tel. 041.2795410 email: guido.lavazza@regione.veneto.it

Referente pratica: dott. Fabio Cavaliere - tel. 041.2795679 email: fabio.cavaliere@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I